

Pensioni, ecco quando possono essere neutralizzate le ultime retribuzioni

Da www.pensioniooggi.it – 02.08.2018 – Scritto da B. Diaz

Un vademecum utile dopo le ultime sentenze della giurisprudenza che hanno rinvigorito il principio secondo il quale gli ultimi anni a stipendio ridotto non possono svalutare la quota retributiva dell'assegno.

Come noto molti lavoratori si chiedono gli ultimi anni di lavoro a stipendio ridotto possano e in che misura svalutare l'importo della pensione futura. Si tratta di una questione ci portiamo dietro dal passato allorchè con il [sistema retributivo](#) la misura della pensione veniva determinata in funzione degli stipendi percepiti negli ultimi cinque o dieci anni a seconda dei casi prima della decorrenza della pensione. Così che una riduzione degli stipendi o della [retribuzione pensionabile](#) prima dell'accesso alla pensione, magari determinata da eventi figurativi come la disoccupazione, un'integrazione salariale, o la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS o ancora un cambio di lavoro, avrebbe determinato un effetto negativo sull'importo da liquidare.

Che il tema era delicato lo si avvertì sin da subito dato che il legislatore nel codificare le regole del sistema retributivo con la legge [297/1982](#) e con il [Dlgs 503/1992](#) non ebbe a preoccuparsi lasciando la materia interamente in mano alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. I giudici sin dalla fine degli anni '80 furono chiamati più volte a **valutare la conformità di questo meccanismo** precisando i limiti a tutela della pensione del lavoratore.

Le regole attualmente fissate dalla giurisprudenza costituzionale sono orientate ormai nel senso che l'eventuale contribuzione riferita ad anzianità **successive alla maturazione del diritto a pensione** possono essere **sterilizzate** su richiesta del lavoratore all'Inps se determinano un detrimento nella misura della pensione. In altre parole una volta raggiunto il requisito contributivo minimo per accedere alla [pensione di vecchiaia](#) o alla pensione di anzianità (ora [pensione anticipata](#)) l'eventuale ulteriore contribuzione accreditata **può essere neutralizzata**, su richiesta dell'assicurato, ove il suo conteggio produca un nocumento sulla quota retributiva della pensione.

Le principali casistiche

La predetta facoltà è stata riconosciuta in particolare **entro il limite massimo delle ultime 260 settimane contributive** nel caso di rioccupazione del lavoratore a **retribuzione inferiore** (Corte Cost. 264/1994, [Circ Inps 133/1997](#); [Messaggio inps 12002/2006](#)) o nel caso di disoccupazione **indennizzata** (Corte Cost. 82/2017) e, anche a prescindere dal limite massimo delle ultime 260 settimane contributive, nel caso di periodi figurativi di **integrazione salariale** (Corte Cost. 388/1995; [Circ Inps 158/1996](#)) nonché nei casi di **contribuzione volontaria** (Corte Cost. 432/1999; [Circ Inps 127/2000](#)). La predetta facoltà, valida per la generalità **dei lavoratori dipendenti del settore privato**, nel caso di pensione di anzianità può essere esercitata, peraltro, **anche al compimento dell'età pensionabile** da parte degli interessati (Corte Cost. 428/1992; [Circ Inps 155/1993](#)). Recentemente la Corte Costituzionale ha **pure esteso il principio** ai lavoratori iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) (Corte Cost. 173/2018).

In forza di questo principio, ad esempio, un lavoratore che va in pensione di vecchiaia con 66 anni e 25 anni di contributi di cui gli ultimi 2 anni con retribuzioni più basse causate dal cambio

dell'attività lavorativa dipendente può chiedere che la parte retributiva della pensione **venga calcolata senza tener conto** degli ultimi due anni di contributi ove l'importo così sia più favorevole. Attenzione ad un fattore però. Se il periodo per il quale si chiede lo scomputo è necessario per l'acquisizione del diritto alla pensione **la neutralizzazione non può operare**. Ad esempio se il lavoratore andasse in pensione di vecchiaia con 66 anni e 20 anni di contributi di cui gli ultimi due derivanti da retribuzioni ridotte lo scomputo non può aver luogo essendo tale contribuzione necessaria a far maturare il diritto a pensione. La sterilizzazione, inoltre, ha effetto solo sulle quote di pensione soggette al sistema retributivo; non opera sulla parte contributiva della pensione non potendo questa quota risultare danneggiata dal predetto meccanismo.

Da sito web www.pensioniooggi.it